



COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO
SERVIZIO TAXI

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.1998

Modificato con deliberazioni Consiglio Comunale:

- n. 10 del 15.04.1999**
- n. 15 del 25.05.2000**
- n. 55 del 29.11.2000**
- n. 50 dell'11.12.2008**

IL SERVIZIO TAXI

Indice

Art. 1

Definizione del servizio.

Art. 2

Disciplina del servizio.

Art. 3

Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione.

Art. 4

Condizioni d'esercizio.

Art. 5

Numero delle licenze.

Art. 6

Riconoscibilità delle autovetture.

Art. 7

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi.

Art. 8

Operatività del servizio.

Art. 9

Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze.

Art. 10

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista.

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle licenze.

Art. 12

Contenuti del bando.

Art. 13
Titoli oggetto di valutazione.

Art. 14
Assegnazione e rilascio della licenza.

Art. 15
Validità della licenza.

Art. 16
Trasferibilità della licenza.

Art. 17
Caratteristiche delle autovetture.

Art. 18
Inizio, sospensione, e modalità di svolgimento del servizio.

Art. 19
Turni di servizio ed acquisizione della corsa.

Art. 20
Comportamento del tassista durante il servizio.

Art. 21
Comportamento degli utenti.

Art. 22
Sostituzione e collaborazione alla guida.

Art. 23
Interruzione del trasporto.

Art. 24
Trasporto handicappati.

Art. 25
Tariffe.

Art. 26
Tassametro.

Art. 27
Contachilometri.

Art. 28
Impiego di tecnologie innovative.

Art. 29
Responsabilità nell'esercizio del servizio.

Art. 30
Pubblicità sulle autovetture.

Art. 31
Reclami.

Art. 32
Addetti alla vigilanza.

Art. 33
Idoneità dei mezzi al servizio.

Art. 34
Sanzioni.

Art. 35
Rinuncia alla licenza.

Art. 36
Sospensione della licenza.

Art. 37
Revoca della licenza.

Art. 38
Decadenza della licenza.

Art. 39
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza.

Art. 40
Irrogazione delle sanzioni.

Art. 41
Sindacato regionale sulle deliberazioni comunali.

**CAPO I
IL SERVIZIO TAXI**

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio taxi così come definito dall'articolo 1, comma 1 della L. n. 21/1992 soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

**ARTICOLO 2
DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio taxi è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Sardegna, dagli usi e dalle consuetudini.

**ARTICOLO 3
LICENZA D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, o pranti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

**ARTICOLO 4
CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
 - a. il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
 - b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio

del servizio di noleggio anche se rilasciata da Comuni diversi.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente esercitato con natanti.
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco è allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

ARTICOLO 5 NUMERO DELLE LICENZE

1. Il numero delle licenze è fissato in tre (3);
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione apporta eventuali variazioni al numero delle licenze, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le associazioni degli utenti.

ARTICOLO 6 RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto da d.m. 19 novembre 1992.

2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi". Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni:

- a. sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "servizio pubblico" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Sardegna sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm. 40 di base per 35 di altezza; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm. 20;
- b. al centro delle portiere anteriori deve essere posizionata una targa autoadesiva di mm. 305 di base per 195 di altezza recante nella parte superiore la scritta "taxi" affiancata al numero della licenza ed in quella inferiore, partendo da sinistra, lo stemma della Regione Sardegna e lo stemma del Comune entrambi di mm. 100 di base per 80 di altezza.

ARTICOLO 7
LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPEGATE IN SERVIZIO TAXI

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto e incendio. La locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle seguenti condizioni:

- a. la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
- b. la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
- c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a. le generalità del locatore e quelle del locatario;
- b. il numero di targa e di licenza della vettura locata;
- c. il numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
- d. il periodo di validità.

ARTICOLO 8
OPERATIVITA' DEL SERVIZIO

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Cagliari servite da strade asfaltate.

ARTICOLO 9
COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ALLASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così:

- a. dal Responsabile dell'Ufficio Polizia Amministrativa in funzione di Presidente;
- b. dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
- c. da n. 01 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale;
- d. da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la

Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 3 dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Commissione dura in carica 5 anni.

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II LA PROFESSIONE DEL TASSISTA

ARTICOLO 10 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI TASSISTA

1. L'esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui sopra, che rispondano ad uno dei seguenti requisiti di idoneità:

- a. Idoneità morale;
- b. Idoneità professionale.

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a. abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b. risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nel caso di cui alla lettera a) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

CAPO III LA LICENZA D'ESERCIZIO

ARTICOLO 11 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo e che alleghino alla domanda per esercitare il servizio una dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio stesso.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune o più licenze.

ARTICOLO 12 CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a. numero delle licenze da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 9;
 - f. schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ARTICOLO 13 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Ai fini del rilascio delle licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi è assegnato il seguente punteggio:

TITOLI DI STUDIO

- | | |
|------------------------------------|---------|
| - Scuola dell'obbligo | punti 0 |
| - Diploma professionale (2-3 anni) | punti 1 |
| - Diploma di maturità (4-5 anni) | punti 2 |
| - Laurea triennale | punti 3 |
| - Laurea specialistica | punti 4 |

Il punteggio dei vari titoli di studio non è cumulabile

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE

- Conoscenza documentata di una o più lingue straniere
punti 1,5 a lingua

TITOLI ATTINENTI ALLA PROFESSIONE

- Servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza
Punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3
- Servizio prestato come conducente , in qualità di dipendente presso un'impresa di n.c.c. o in imprese esercenti servizio pubblico di linea
Punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri equivalenti a punti 3

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al candidato che dimostri la maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art 6 della legge 21/1992. Quando anche tale iscrizione non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed, eventualmente, all'ora di presentazione della domanda di ammissione.

ARTICOLO 14 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA

1. Il Responsabile del Servizio, approva la graduatoria di merito e provvede al rilascio della licenza di esercizio.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.
3. All'Assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di Tassista.

ARTICOLO 15 VALIDITA' DELLA LICENZA

- *1. La licenza d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di tassista.
2. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ARTICOLO 16 TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b. aver compiuto sessant'anni;
 - c. essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve

- essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
- c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 17 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della vigente normativa, il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale.
2. Nel rispetto della vigente normativa (art. 22 L.R. n. 32/1991) il servizio è esercitato con autovetture dotate di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.

ARTICOLO 18 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo con un autoveicolo di fabbricazione non superiore a tre anni.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

ARTICOLO 19 TURNI DI SERVIZIO ED ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
2. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:
- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

ARTICOLO 20 COMPORAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c. consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
 - d. rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;
 - e. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - h. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - i. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari; particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - j. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri;
 - k. rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - l. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
 - m. entrare, su richiesta dell'utente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al C.d.S.;
 - n. compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - o. trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti
 - p. trasportare animali domestici a seguito degli utenti con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato di:
- a. seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - c. portare animali propri in vettura;
 - d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ARTICOLO 21 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a. fumare;
 - b. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza

- sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque;
- c. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento della vettura;
 - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ARTICOLO 22 SOSTITUZIONE E COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. per chiamata alle armi;
 - c. per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d. per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e. nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dalla vigente normativa che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiore a sei mesi.
5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

ARTICOLO 23 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 24 TRASPORTO HANDICAPPATI

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 25 TARIFFE

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi.

2. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.

ARTICOLO 26 TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano a Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.

2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale verifica l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.

3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.

4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

ARTICOLO 27 CONTACHILOMETRI

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

ARTICOLO 28 IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto di tutto l'ambito urbano.

ARTICOLO 29
RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della sessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.

ARTICOLO 30
PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9.

ARTICOLO 31
RECLAMI

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO

ARTICOLO 32
ADDETTI ALLA VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 12 della legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 33
IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO

1. La polizia municipale dispone tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

2. La polizia municipale verifica l'idoneità del veicolo e detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

ARTICOLO 34 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00 per le seguenti violazioni:
 - a. violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo;
 - b. violazione dell'articolo 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
 - c. violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto locata l'autorizzazione alla locazione così come previsto dall'articolo 7;
 - d. acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni;
 - e. * violazione dell'articolo 15, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione;
 - f. mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 18 comma 2;
 - g. la violazione degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 punti c), j) e k);
 - h. mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 2, punti da a) a g);
 - i. mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 21, comma 1, punto a);
 - j. Mancata segnalazione dei guasti al tassmetro ed al contachilometri, così come previsto dagli articoli 26 e 27;
 - k. Esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggio pubblicitari non autorizzati così come previsto dall'articolo 30;
 - l. mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 31, comma 2.
3. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dalla vigente legge regionale.
5. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 107 del R.D. 03.03.1934, n. 383.

ARTICOLO 35 RINUNCIA ALLA LICENZA

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente Ufficio Comunale.

ARTICOLO 36 SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. La licenza è sospesa dalla Giunta Comunale per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione di norme del Codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b. violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione ai predetti di cui all'art. 19 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;
 - d. violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 22;
 - e. violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 24;
 - f. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4 e 5;
 - g. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di taxi.
2. La Giunta comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 9, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 37 REVOCA DELLA LICENZA

1. Il Responsabile, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3 e 10;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previste dall'articolo 18;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco del triennio adottati ai sensi dell'articolo 36;
 - e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 38
DECADENZA DELLA LICENZA

1. Il Responsabile, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 18, comma 1.

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 39
EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

ARTICOLO 40
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

ARTICOLO 41
SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio comunale in materia di servizi pubblici non di linea sono sottoposti alla preventiva approvazione della Regione Sardegna.